



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

6° Settore - Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<b>COPIA</b>	

<b>N. 236</b> Registro deliberazioni <b>Del 30 /11/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> BFF BANK S.P.A. c/Comune di Milazzo – Atti di citazione al Tribunale di Barcellona P.G. per il pagamento di crediti ceduti da Enel Energia spa per sorte capitale, interessi moratori e anatocistici. Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente.
---	---

**L'anno duemilaventidue**, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 13.00 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
4	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
5	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
6	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore	X	
7	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore		X

Presiede il Sindaco dott. Giuseppe Midili

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Antonio Infantino.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli /articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi /dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE

1° Servizio

Gestione Contenzioso

Proposta di Delibera di G.M. n. *880€L 22/11/2022*

**Oggetto: BFF BANK S.P.A. c/Comune di Milazzo – Atti di citazione al Tribunale di Barcellona P.G. per il pagamento di crediti ceduti da Enel Energia spa per sorte capitale , interessi moratori e anatocistici. Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente .**

Il Proponente: Assessore al contenzioso Avv. Pasquale Impellizzeri

### PREMESSO

- 1) **che** in data 23/06/2022 prot. n. 54467 la Soc. BFF Bank spa, quale cessionaria pro soluto di crediti ha notificato all'Ente atto di citazione al Tribunale di Barcellona P.G. per il pagamento di fatture emesse da Enel Energia spa, oltre interessi moratori ed anatocistici prodotti dagli stessi interessi moratori maturati sulla sorte capitale ;  
**che** i crediti per sorte capitale asseriti nel ricorso suddetto ammontano ad € 319.090,14 sono portati da fatture Enel Energia spa, cedute alla società ricorrente mediante contratti di cessione di crediti;  
che in tale ricorso la società ricorrente rivendica la condanna dell'Ente al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento corrispondente all'ammontare delle fatture oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;  
che il valore della causa è pari ad € 319.090,14;
- 2) **che** in data 23/05/2022 con prot. n. 45513 la BFF Bank spa ha proposto ricorso al Tribunale di Barcellona P.G. per il pagamento di fatture delle quali la stessa è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro – soluto di Enel Energia spa per un importo di € 66.622,58 per sorte capitale oltre interessi moratori ed interessi anatocistici ed € 23.600,00 corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture, rispetto a quelle costituenti la sorte capitale insoluta tardivamente pagate dall'Ente;  
che con tale ricorso BFF Bank richiede al Giudice adito accerti e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle somme richieste all'Ente, anche nel merito nell'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento.  
che il valore della causa è pari ad € 95.344.89

**che** in analoghi precedenti ricorsi proposti da BFF Bank spa l'Ente si è determinato a costituirsi in giudizio per contrastare le pretese di parte avversa, con il patrocinio dell'avv. Natale Bonfiglio;

**che** si ritiene opportuno determinare, per ragioni di economicità, l'importo da corrispondere quale compenso al legale incaricato, in maniera forfettaria sul valore complessivo delle due cause, tenuto conto anche della connessione soggettiva e complementarietà tra i giudizi ;



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE

1° Servizio

Gestione Contenzioso

**Che** la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.

**Che** le diverse norme che si sono susseguite nel tempo hanno introdotto specifiche formalità necessarie perché si compia il trasferimento del credito e la cessione sia opponibile.

**Che** la prima importante differenza che si riscontra rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1260 del Codice Civile, che disciplina il principio della libera cedibilità del credito, è che la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, pertanto, affinché la cessione sia opponibile, è necessario che l'ente pubblico abbia espressamente accettato la cessione del credito;

**Che** la giurisprudenza maggioritaria ritiene la cessione di crediti vantati verso la pubblica amministrazione non si perfezioni, ai fini dell'opponibilità, con la sola notifica dell'atto di cessione, secondo la disciplina generale contenuta nel capo V, titolo I, libro IV del codice civile, ma consegua ad una disciplina ad hoc di carattere pubblicistico (vedi Cass., sez. I civile, 16 settembre 2002 n. 13481)

- **Che** la normativa prevede che la cessione del credito verso la p.a. sia documentata in un atto pubblico, o in una scrittura privata autenticata (come prevede l'articolo 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e che tale cessione sia oggetto di necessaria accettazione da parte dell'ente, ai fini della sua opponibilità all'ente medesimo (come previsto nell'articolo 70, terzo comma, stesso regio decreto: "Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima", dove l'articolo 9 della legge 2248/1865, all. E, prevede: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata");

-**Che** la giurisprudenza maggioritaria ritiene, altresì, che la detta disciplina vada riferita alla pubblica amministrazione nella sua interezza, comprendendo in tale ambito tutti gli enti pubblici che la formano (Cass., sez. I, 11 dicembre 1996, n. 11041), e che quindi tali disposizioni vanno del pari applicate anche riguardo ai crediti vantati nei confronti degli enti pubblici (T.A.R. Napoli, Sez. I, 4 giugno 2003, n. 7201); Che, per una controversia analoga, il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 8.3.2021, resa nel giudizio R.G. 1212/2017, ha delineato i principi generali dell'istituto della cessione dei crediti nei rapporti con la P.A., affermando che l'art.69 del R.D. n.2440 del 1923 stabilisce la forma che la cessione deve assumere, mentre l'art.710 del citato R.D., introducendo una deroga all'art.1260 C.C., al terzo comma, rinviando alle disposizioni dell'art.9, all.E, della L.20 marzo 1865 n. 2248, stabilisce che sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata, ritenendo tale previsione normativa applicabile alla fattispecie per i contratto di fornitura di energia elettrica.

- **Che** nel 2012 sono stati adottati due Decreti Ministeriali, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha previsto l'impiego della piattaforma elettronica per la semplificazione delle modalità di cessione dei crediti. Attraverso questa piattaforma avviene l'incontro tra creditore e debitore e vengono compiute diverse formalità tra cui la certificazione del credito. Il primo decreto,



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° SETTORE

1° Servizio

Gestione Contenzioso

c.d. Decreto Certificazioni 1, è stato adottato il 22 maggio 2012 e disciplina le “modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, il secondo, c.d. Decreto Certificazioni 2, è stato adottato il 25 giugno 2012 e disciplina le “modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’art. 9, co. 3-bis e 3-ter del DL185/2008”. Entrambi prevedono che la comunicazione alla pubblica amministrazione della cessione dei crediti, una volta certificati, debba essere fatta attraverso la piattaforma. In questo modo viene rispettato il requisito previsto dall’articolo 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l’obbligo di notificazione. Gli articoli 6 del Decreto Certificazioni 1 e 7 del Decreto Certificazioni 2 prevedono che attraverso il meccanismo della certificazione, l’amministrazione ceduta o l’ente debitore debbano accettare preventivamente una possibile cessione del credito a banche o intermediari finanziari abilitati.

**-Che**, infine, torna utile richiamare il punto 4.9 - Cessione dei crediti - della delibera ANAC n.4 del 07/07/2011 con la quale si puntualizza che i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

**vista** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 5/03/2021 avente per oggetto “Approvazione Linee Guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale”;

**visti** i sottoindicati articoli di tali Linee Guida:

art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco;

art. 6 – Corrispettivo;

**ritenuto** di dovere demandare al Dirigente del 1° Settore l’adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali previsti dalle sopra indicate linee guida;

**ritenuto**, altresì, di dovere quantificare complessivamente per l’attività che il legale designato andrà a svolgere le somme dovute, a titolo di corrispettivo, la somma forfettariamente determinata sulla base dei minimi di tariffa, di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n.147 del 13/08/2022, previsti per le cause avanti il Tribunale per lo scaglione di riferimento per le cause con valore (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00), considerate esclusivamente la fase istruttoria e decisionale per un importo complessivo di € 12.093,19 a titolo di compenso di spese generali, IVA e CPA e ritenuta d’acconto.



## **Comune di Milazzo**

(Provincia di Messina)

1° SETTORE

1° Servizio

Gestione Contenzioso

**visti:** la L. 08.06.1990, n. 142, come recepita dalla L. R. 11 Dicembre 1991 n. 48 e modificata dalla L.R. 23.12.2000, n. 30, nonché il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**visto** l'art. 183 T.U. E. L.;

**visto** il vigente regolamento di contabilità;

**vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del D.Lgs. 118/2011)

### **PROPONE**

Di autorizzare il Sindaco a conferire procura alle liti, ai sensi dell'articolo 4,co.2 delle Linee Guida sopra indicate, a legale di fiducia per la costituzione in giudizio nei due ricorsi proposti da BFF Bank spa presso il Tribunale di Barcellona P.G.

- 1) Atto di citazione notificato in data 23/06/2022 prot. n. 54467 proposto da BFF Bank per il pagamento di fatture cedute da Enel Energia spa per un importo di € **319.090,14** oltre interessi, cedute alla società ricorrente mediante contratti di cessione di crediti;
- 2) Atto di citazione notificato in data 23/05/2022 prot. n.45513 proposto da BFF Bank per il pagamento di fatture cedute da Enel Energia spa per un importo di € **66.622,58** più interessi, cedute alla società ricorrente mediante contratti di cessione di crediti;

-Di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali;

-Di disporre con la presente l'assegnazione al Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie dovute pari complessivamente ad € 12.093,19 di cui € 8.288,00 a titolo di compenso, € 1.243,20 di spese generali, € 381,25 a titolo di CPA, € 2180,74 per IVA, con imputazione della spesa al cod. 1.03.02.99.002 Spese legali- Missione/ Programma 01 02 Segreteria generale cap. 520, spese per liti arbitraggi e risarcimento danni dell'esercizio finanziario 2022.

-Di trasmettere altresì il provvedimento de quo all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

renotegismo impegno n. 52 del 25-11-2022

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 22/11/2022

Il funzionario dir.vo amm.vo  
Dott. Rosaria Di Bella



IL DIRIGENTE  
Dott. Adriana Mazzù



---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 25-11-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE  
Dott. Antonio Infantino



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 01.12.2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto all'albo

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.  Milazzo, li _____  Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____  Milazzo, li _____  Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---